

INDICE

A. Generalità

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Basi legali
- Art. 3 Applicazione
- Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali
 e degli impianti di depurazione
- Art. 5 Impianti privati
- Art. 6 Impianti comunali
- Art. 7 Acque di scarico
- Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 9 Divieto di immissione
- Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

B. Procedura

- Art. 11 Domanda
- Art. 12 Requisiti della domanda
- Art. 13 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento
- Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri
- Art. 15 Catasto degli impianti

C. Prescrizioni tecniche

- Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 17 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
- Art. 18 Impianti e materiali
- Art. 19 Raccordo
- Art. 20 Pendenza e diametri
- Art. 21 Posa
- Art. 22 Casi particolari
- Art. 23 Camere e pompe
- Art. 24 Pozzetti d'ispezione
- Art. 25 Rigurgito
- Art. 26 Zona di protezione
- Art. 27 Controlli nelle zone di protezione
- Art. 28 Acque luride o di rifiuto
- Art. 29 Acque chiare
- Art. 30 Acque meteoriche
- Art. 31 Immissioni

Regolamento delle Canalizzazioni

D. Manutenzione degli impianti privati

- Art. 32 Obbligo di manutenzione
- Art. 33 Canalizzazioni
- Art. 34 Fosse di chiarificazione e biologiche
- Art. 35 Impianti di depurazione meccanico-biologici
- Art. 36 Impianto di pretrattamento
- Art. 37 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- Art. 38 Impianti di infiltrazione

E. Contributi e tasse

- Art. 39 Contributo di costruzione
- Art. 40 Tassa di allacciamento
- Art. 41 Tassa d'uso
- Art. 42 Tassa di allacciamento provvisoria-immissione di acque provenienti da cantieri
- Art. 43 Riscossione
- Art. 44 Esecutività dei contributi e tasse
- Art. 45 Interessi di mora

F. Contravvenzioni e provvedimenti

- Art. 46 Contravvenzioni
- Art. 47 Provvedimenti coattivi
- Art. 48 Eliminazione impianti difettosi
- Art. 49 Notifica al Dipartimento
- Art. 50 Rimedi e diritti

G. Norme transitorie e finali

- Art. 51 Eliminazione degli impianti singoli
- Art. 52 Delega
- Art. 53 Rinvio
- Art. 54 Abrogazione
- Art. 55 Entrata in vigore

H. Allegato: Basi giuridiche e direttive

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

COMUNE ONSERNONE

A. GENERALITA'

Art. 1. Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione ed il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica, nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque nonché normative annesse.

Art. 3. Applicazione

- 1) Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- 2) L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali e degli impianti di depurazione

- 1) Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali e degli impianti di depurazione, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente, e alla loro manutenzione.
- 2) Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, venissero costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione (LEspr).

Art. 5. Impianti privati

I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1 Termes généraux).

- 1) Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali, pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e digestione, separatori, ecc.
- 2) Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

- 1) Qualora non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
- 2) Resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art. 7 Acque di scarico

- 1) Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.
- 2) A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - Acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - Acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.
 - Acque chiare: sono le acque di raffreddamento di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

- 1) Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- 2) Le acque di rifiuti, provenienti da attività artigianali, industriali o simili, che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.

Regolamento delle Canalizzazioni

- 3) L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione possa avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
- 4) L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
- 5) L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide il Dipartimento.
- 6) Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati
 - 6.1 Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconveniente ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
 - 6.2 Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 9

Divieto di immissione

- 1) Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.

Le stesse devono essere tratteneute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depuratori delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

 - gas e vapori,
 - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive,
 - sostanze maleodoranti,
 - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio,
 - sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc.,
 - depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc,
 - sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ecc.,
 - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc.,
 - acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
 - acidi e basi in concentrazioni dannose.

L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucina, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acqua di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti

attraverso le canalizzazione. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Art. 10

Allacciamento alla canalizzazione pubblica

- 1) L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento a partire dal pozzetto d'ispezione privato sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
- 2) L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o ad una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per un'esecuzione secondo le regole dell'arte.
- 3) Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto della canalizzazione pubblica.
Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
- 4) Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

B. PROCEDURA

Art. 11

Domanda

- 1) Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).
- 2) Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla legge edilizia per il rilascio della licenza di costruzione.
- 3) Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) vige la medesima procedura.

Art. 12

Requisiti della domanda

- 1) Il progetto deve essere presentato in due copie. Esso deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza ed il sistema d'evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai piani di cui al capoverso 2.
- 2) Al progetto devono essere annessi i seguenti piani:
 - a) Piano di situazione 1:500 o 1:1000 rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale,
 - b) Pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e

Regolamento delle Canalizzazioni

relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere ed il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.

- c) In casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - Superfici di circolazione con autoveicoli
 - Superfici destinate al posteggio
 - Piazzole di lavaggio
 - Viali
 - Superfici coperte
 - Aree verdi
- d) Profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto la lettera b) delle canalizzazioni e manufatti.
- e) Dettaglio 1:10 o 1:20 dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc).
- f) Relazione tecnica.
- g) Ev. perizia idrogeologica ed ev. altre perizie.

Art. 13

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 14

Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'ammissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Regolamento delle Canalizzazioni

Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

6. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.
7. La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SAI 431).

Art. 15 Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluoghi (art. 52 LPAc).

2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti all'allestimento del catasto.

3. Allestimento catasto

- 3.1 Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

3.2. Costruzioni esistenti

Allestimento catasto parziale, rilevamento indiretto dei dati da parte del Comune

- Il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.
- Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.
- Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".

4. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

5. Costi

Regolamento delle Canalizzazioni

Costi, allestimento indiretto da parte del Comune

1. I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.

2. I costi per la verifica sono assunti dal Comune.

Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addebitati al proprietario.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 16

Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
3. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
4. Modalità di allacciamento
 - 4.1 Acque luride o di rifiuto
 - Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;
 - Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovettura vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.
 - 4.2 Acque meteoriche

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "smaltimento delle acque meteoriche" del 2002.

 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
 - Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
 - Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
 - 4.3 Acque chiare
 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.

Regolamento delle Canalizzazioni

E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non idonea all'infiltrazione.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.
E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Art. 17

Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

- 1) Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
- 2) In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo le norme SIA 190.
- 3) Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori del lotto dovere di sorveglianza e dalle loro responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
- 4) Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
- 5) Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusto l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 18

Impianti e materiali

- 1) Ogni canalizzazione deve essere costruita a regola d'arte ed in particolare essere stagna ed inodore.
- 2) Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VS/ASTEA.
- 3) La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo di impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
- 4) Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi in fibrocemento in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso di utilizzazione per scopi speciali ed in caso di pericolo di incrostazioni il materiale delle

Regolamento delle Canalizzazioni

canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

- 5) Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti i tubi con giunti a bicchiere.

Art. 19
Raccordo

- 1) Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso con un angolo di 45 gradi con il relativo pezzo sagomato. Se il diametro della canalizzazione è maggiore di 800 mm ed in casi di profili ovoidali o rettangolari è ammessa l'immissione a 90°. In caso ben eccezionali ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con un'inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo, in ogni caso però al disopra del livello di deflusso per tempo secco.
- 2) Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:
 - Nelle regioni di montagna
 - In falda freatica
 - In presenza di grandi quantità d'acqua
 - In caso di pendenza sfavorevole al pozzo di raccordo
 - In caso di allacciamento a collettori di diametro inferiore ai 300 mm
 - In zona o in settore di protezione
 - Se il collettore di allacciamento del fondo è di beton speciale.
- 3) Altre deroghe sono ammesse in casi giustificati.
- 4) L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.

Art. 20
Pendenza e diametri

- 1) Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazione per acque luride è situata tra 3 e 5 per cento. Le pendenze minime sono del 2% per le acque luride e dell'1% per le acque meteoriche e chiare.
- 2) Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
- 3) Il diametro minimo delle canalizzazioni per le acque luride è di DN 118 mm per abitazioni monofamiliari e DN 150 mm per abitazioni plurifamiliari. Per le acque meteoriche e chiare il diametro minimo è di DN 100 mm.

Art. 21
Posa

- 1) Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200, possibilmente secondo le norme Sia, profilo 4.

Regolamento delle Canalizzazioni

- 2) Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 60 cm.
- 3) Se sono ubicate su terreno cedevole o lungo strade o marciapiedi il bauletto deve essere in calcestruzzo CP 200 vibrato.
- 4) Il riempimento del fosso dovrà essere curato in modo particolare per evitare che ciottoli o altro materiale possano causare la rottura del tubo.

Art. 22
Casi particolari

- 1) Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.
- 2) Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal laboratorio cantonale d'igiene (LC).

Art. 23
Camere e pompe

- 1) Ogni stabile dovrà essere munito di una camera principale di raccolta con separatore. La capienza dovrà essere commisurata all'importanza dello stabile e alla possibilità del caso concreto.
- 2) Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 24
Pozzetti d'ispezione

- 1) Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - Sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica.
 - In corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro.
 - Nei raccordi di condotte importanti.
- 2) A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:
 - Fino a 0.6 m diametro 600 mm
 - Fino a 1.5 m diametro 800 mm
 - Sopra 1.5 m diametro 1000 mm.
- 3) Quanto la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1.2 m gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.
- 4) Per evitare il deposito di fanghi, il fondo di pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
- 5) I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodore.

Art. 25
Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 26
Zona di protezione

- 1) Nelle zone di protezione (Zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
- 2) In zona S II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendono immediatamente percepibili le perdite e che possono trattenere le stesse (ad esempio cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc).

Art. 27
Controlli nelle zone di protezione

- 1) La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi tre anni.
- 2) In seguito il controllo andrà eseguito ad intervalli di tre anni.
- 3) I controlli sono effettuati dall'Ufficio tecnico comunale.

PRESCRIZIONI TECNICHE SULLO SMALTIMENTO

Art. 28
Acque luride o di rifiuto

- 1) Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare immesse nella canalizzazione pubblica conformemente alle indicazioni del PGS.
- 2) Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
- 3) Nel comprensorio non canalizzato le acque luride o di rifiuto devono essere infiltrate nel sottosuolo, previo trattamento. Le acque di cui al cpv. 2 vanno infiltrate nel sottosuolo, previo trattamento in un separatore di oli.

Art. 29

Acque chiare

- 1) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.
- 2) E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea alle infiltrazioni.
- 3) Nelle zone che, secondo il PG, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente. E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- 4) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PG, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

Art. 30 Acque meteoriche

- 1) Nelle zone che, secondo il PG, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
- 2) E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- 3) Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentono
- 4) Nelle zone che, secondo il PG, sono parzialmente idonee alle infiltrazioni le acque meteoriche, devono essere nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in un pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- 5) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PG, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per le acque miste o per le acque meteoriche o chiare, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.

Art. 31 Immissioni

- 1) Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.
- 2) Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 32

Obbligo di manutenzione

- 1) La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
- 2) Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
- 3) Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.
- 4) Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 33 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi d alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 34 Fosse di chiarificazione e biologiche

- 1) Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi
E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.
- 2) I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Art. 35 Impianti di depurazione meccanico-biologici

- 1) Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità Cantonale.
- 2) L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.
- 3) I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 36 Impianto di pretrattamento

- 1) Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'Autorità Cantonale.
- 2) Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraindicate.

Art. 37

Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

Art. 38

Impianti di infiltrazione

- 1) Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza recare disturbi a terzi.
- 2) Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
- 3) Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto di infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.
- 4) Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 39

Contributo di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un diritto di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 40

Tassa di allacciamento

- 1) Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa che va da un minimo di Fr. 200.— ad un massimo di Fr. 1'000.— calcolata sull'importanza dello stabile.
- 2) La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare dei diritti reali limitati.

Art. 41
Tassa d'uso

- 1) L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata dal Municipio, conformemente all'art. 110 LALIA.
- 2) La tassa è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base della copertura dei costi.
- 3) La tassa esigibile va da un minimo del **0.5** per mille ad un massimo del **3** per mille del valore di stima ufficiale del fabbricato, ritenuto un minimo di **Fr. 80.—** per ogni casa, appartamento o altro elemento allacciato.
Nel caso di immobili in comproprietà o PPP viene computata ogni unità abitativa.
- 4) Tutte le tasse sono annue e sono dovute dal proprietario ed inviate allo stesso che procederà direttamente a rimetterle, se del caso, al beneficiario o all'inquilino.
- 5) In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno la tassa è dovuta "pro rata temporis".
- 6) Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il capoverso 3 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
- 7) L'ordinanza, di cui al capoverso 2, prescrive le modalità d'incasso.

Art. 42
Tassa di allacciamento provvisoria-immissione di acque provenienti da cantieri

- 1) Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
- 2) L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una tantum, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 200.— e un massimo di Fr. 1'000.—.

Art. 43
Riscossione

- 1) Tutte le tasse vengono incassate annualmente indipendentemente dal fatto che lo stabile allacciato sia abitato o meno tutto l'anno.
- 2) Per essere liberati dal pagamento della tassa d'uso è necessario che l'impianto acqua potabile, che eroga l'acqua nello stabile o appartamento, sia piombato o messo fuori servizio.

Art. 44
Esecutività dei contributi e tasse

La decisione e di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 45
Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

F. CONTRAVVENZIONI E PROVVEDIMENTI

Art. 46 **Contravvenzioni**

- 1) Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento del Territorio.
- 2) L'ammontare massimo della multa è di **Fr. 10'000.—**.
- 3) Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 47 **Provvedimenti coattivi**

- 1) Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge sulla protezione delle acque e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
- 2) Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
- 3) Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 48 **Eliminazione impianti difettosi**

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 49 **Notifica al Dipartimento**

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 50 **Rimedi e diritti**

- 1) Contro le decisioni in applicazione del presente regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro **30 giorni** dall'intimazione.
- 2) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

G. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Eliminazione degli impianti singoli

- 1) Nel comprensorio canalizzato, con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile, le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
- 2) Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
- 3) Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
- 4) I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche", vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 52

Delega

Il Municipio è autorizzato ad emettere le ordinanze in applicazione del presente regolamento.

Art. 53

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materie, le norme SIA, le direttive VSA, le norme SN 592.000 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 54

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti delle canalizzazioni di Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso e Vergeletto.

Comune di Onsernone

Regolamento delle Canalizzazioni

LEF Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 21 dicembre 2004)

Elenco delle leggi e regolamenti cantonali

LALIA Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DE Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977
LE Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LPamm Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LOC Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Norme, direttive e istruzioni (aggiornamento a 07.2012)


SPAAS Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi (disponibili all'indirizzo www.ti.ch/acqua)
VSA Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2007)
SIA 190 Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)
SN 592 000 Norma SN 592 000 (2012) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
VSA Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002), aggiornamento 2008
UFAFP Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)

Art. 55
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 18.6.2017 con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale.
- 2) Così risolto dal Consiglio Comunale in data 18.11.2016.
- 3) Approvato dall'Autorità cantonale il 27.4.2017

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Cristiano Terribilini



La Segretaria:
Leila Mordasini



H. Allegato: Basi giuridiche e direttive

Elenco delle leggi e ordinanze federali

- | | |
|------|---|
| PLAc | Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 |
| OPAc | Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998 |